

Norme & Tributi
Giustizia e sentenze

Le garanzie per i consumatori che acquistano beni con difetti

Codice del consumo

Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2022

Non serve provare la non conformità se si manifesta entro un anno dall'acquisto

Maurizio Di Rocco

Diventa più ampia la garanzia per i difetti di conformità dei beni acquistati dai consumatori. Lo prevedono le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 170/2021, che è stato emanato in attuazione della direttiva Ue 77/1 del 2019 e che si applica ai contratti di vendita conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.

L'ambito di applicazione

In base alle nuove norme, che hanno modificato il Codice del consumo sostituendo gli articoli numerati da 128 a 135 con i nuovi articoli numerati da 128 a 135-septies, la garanzia legale di conformità viene estesa, oltre che agli animali vivi, anche ai beni con elementi digitali, ovvero agli oggetti o dispositivi che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale, in modo tale che senza un software o un collegamento web non possono svolgere le loro funzioni. Come gli elettrodomestici connessi a internet o altri oggetti "smart".

Restano, invece, esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 170/2021 i contratti di fornitura di un contenuto

digitale o di un servizio digitale, che sono regolamentati dal decreto legislativo 173/2021, anch'esso operativo dal 1° gennaio 2022 (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2022).

I requisiti di conformità

Il decreto legislativo 170/2021 riformula il concetto di conformità, distinguendo i requisiti soggettivi e oggettivi.

Fermo restando che un bene dovrebbe possedere entrambe le tipologie di requisiti, dal punto di vista soggettivo è conforme quando:

- corrisponde interamente alla descrizione indicata nel contratto e possiede la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche in esso previste;
- è idoneo all'uso particolare richiesto dal consumatore, purché accettato dal venditore al momento della conclusione del contratto;
- è fornito con tutti gli accessori e le istruzioni previste dal contratto;
- è fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto, che dovranno esser tali da mantenere il bene conforme per

tutto il tempo ragionevolmente atteso dal consumatore o prevedibile in base alla natura e alla durata del contratto.

Inoltre, il bene deve avere questi requisiti oggettivi:

- essere idoneo agli scopi per cui sono generalmente impiegati beni di quel tipo;
- corrispondere all'eventuale campione o modello messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- essere consegnato, se del caso, con l'imballaggio, gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- essere della quantità e della qualità, nonché possedere le altre caratteristiche di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza presenti di norma in beni dello stesso tipo e comunque ragionevolmente attese dal consumatore, anche in base alla pubblicità o all'etichettatura del prodotto.

Consumatore più protetto

Alla dilatazione del concetto di conformità corrisponde anche un rafforzamento della posizione del consumatore, che non ha più l'obbligo di denunciare la presenza di eventuali difetti entro due mesi dalla loro scoperta, né quello di dover fornire la prova della loro sussistenza se si manifestano entro un anno dall'acquisto (prima, questa presunzione durava sei mesi).

Per converso, il venditore non può esonerarsi dalla propria responsabilità limitandosi a eccepire che il cliente conosceva il difetto o, comunque, non poteva ignorarlo usando l'ordinaria diligenza; dovrà invece provare che il consumatore era stato specificamente informato del fatto che il bene si discostava da taluno dei requisiti oggettivi di conformità e che

tale scostamento era stato espressamente accettato dal cliente.

Quanto alla valenza e agli effetti della garanzia, restano invariati termini della sua durata (24 mesi) e di prescrizione dell'azione del consumatore (26 mesi), così come i rimedi esperibili in caso di difformità. In base agli articoli da 135-bis a 135-quater, il consumatore mantiene il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene, nonché il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto se i precedenti rimedi non siano applicabili o troppo onerosi, oppure non abbiano eliminato il difetto.

Nuova, invece, è la previsione che consente al consumatore di rifiutare il pagamento fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità, così come nuova è la norma che impedisce al consumatore di risolvere il contratto se il difetto è di lieve entità. L'articolo 135-quater stabilisce anche che, nel caso di vendita di una pluralità di beni con un solo contratto, se anche il difetto si possa riferire solo a uno o alcuni dei beni forniti, l'eventuale risoluzione potrà riguardare anche i beni non viziati, qualora sia ragionevolmente presumibile che il consumatore non abbia interesse a tenerli per sé.

Quanto ai beni usati, la garanzia di legge resta limitata a un anno, fatta salva la possibilità delle parti di concordare dei termini più lunghi.

In via del tutto volontaria, poi, l'articolo 135-quinquies consente al venditore di offrire forme di garanzia ulteriori (convenzionali) rispetto a quella legale, purché esse non pregiudichino il ricorso ai rimedi previsti dalla legge e siano proposte in modo chiaro e comprensibile per evitare ogni fraintendimento da parte del consumatore.



NT+DIRITTO
Riconoscimento impugnato, la verità va bilanciata con l'interesse del figlio
Il giudice deve tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il

diritto del figlio a conservare una situazione identitaria consolidata.
di **Camilla Vitali**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Venditore inadempiente, si può chiedere l'esecuzione e la riduzione del prezzo

Immobili

Per la Cassazione è possibile il cumulo tra le due azioni

Angelo Busani

Se il promittente venditore non adempie all'obbligo di trasferire un bene immobile assunto mediante la stipula di un contratto preliminare, il promissario acquirente può:

- domandare la risoluzione del contratto per inadempimento (pretendendo la restituzione della caparra confirmatoria raddoppiata e il risarcimento dell'eventuale danno che dimostri di aver patito per l'inadempimento);
- domandare l'adempimento del contratto definitivo, proponendo l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, in base all'articolo 2932 del Codice civile (anche qui potendo domandare il risarcimento del danno);
- cumulare con l'azione di adempimento anche l'azione "quanti minoris", cioè l'azione che la legge concede all'acquirente che lamenti la presenza di un vizio nella cosa oggetto di compravendita, finalizzata a ottenere una riduzione del prezzo o l'eliminazione del vizio.

Lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza 36241 del 23 novembre 2021, nella quale, tra l'altro, si afferma che l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica non è pregiudicato dal fatto che il promissario acquirente non esegua la sua presta-

zione (vale a dire non paghi il prezzo pattuito nel contratto preliminare) o non ne faccia offerta nei modi di legge (comportamenti prescritti dall'articolo 2932 del Codice civile) «qualora il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo» (cioè qualora nel contratto preliminare sia stato pattuito che il pagamento del saldo prezzo deve essere effettuato in sede di stipula del rogito). In tal caso, infatti, il giudice statuisce, nella sentenza di accoglimento della domanda, che il trasferimento coattivo sarà soggetto alla condizione dell'effettivo adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente.

In sostanza, la Cassazione conferma la proposizione dell'azione di adempimento con l'azione di riduzione del prezzo, chiarendo che tale cumulo non trova impedimento nel principio per cui vi deve essere necessaria ed esatta corrispondenza tra la cosa oggetto del contratto preliminare e la cosa il cui trasferimento è richiesto con la domanda di esecuzione in forma specifica. Infatti, tale corrispondenza non deve essere intesa nel senso di una rigorosa identità; va solo rispettata l'esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso. Pertanto, se ci sono difformità non sostanziali e non incidenti sull'effettiva utilizzabilità del bene ma solo sul suo valore, il promissario acquirente può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e domandare, cumulativamente e contestualmente, di eliminare le accertate difformità o la riduzione del prezzo.

L'analisi

UFFICIO PER IL PROCESSO CHIAVE DI VOLTA PER RENDERE PIÙ RAPIDA LA GIUSTIZIA CIVILE

di **Laura Salvaneschi**

La riforma del processo civile è pensata per muoversi su tre linee direttive. Quella organizzativa, quella di incentivazione dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie e quella delle modifiche normative.

Chiunque rifletta sullo stato di crisi della giustizia civile, con la consapevolezza delle troppe riforme già ideate nel passato con esito negativo, sa però che il tema non sono le norme, ma la struttura organizzativa del sistema. L'esperienza di plurime riforme normative del tutto fallite lo dice in modo chiaro.

La legge 206 del 26 novembre 2021, che disciplina la delega al Governo per l'efficienza del processo civile, si segnala però, rispetto a tutte le riforme che l'hanno preceduta, perché non si limita a una proposta di carattere normativo, ma intende operare anche e proprio sul piano organizzativo.

Campeggia su questo versante la delega a modificare e generalizzare l'ufficio per il processo, già operante con buoni risultati in alcuni tribunali e corti d'appello all'avanguardia. L'idea è semplice. Si tratta di affiancare il giudice con addetti assunti con bandi ad hoc: un primo gruppo di circa 8 mila risorse ha preso servizio nei giorni scorsi nei tribunali e nelle corti d'appello. Valendosi di un ufficio da lui diretto e coordinato, il giudice non dovrà più fare tutto da solo, ma potrà fruire di una struttura di supporto nello studio dei fascicoli, negli approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali, nella predisposizione delle bozze dei provvedimenti e

anche nella valutazione dei presupposti per la mediazione della lite. Insomma, si passerà in via generalizzata da una partita in solitario a un gioco di squadra. Così facendo, il giudice dovrebbe poter ridurre i tempi della decisione.

L'idea innovativa è quella di non promuovere solo un supporto di natura giuridica, ma anche l'utilizzo ottimale degli strumenti informatici, il cui potenziamento è chiave di volta per il successo della riforma. Il processo dovrà diventare infatti tutto telematico e anche affidato a soluzioni tecnologiche nuove. L'ufficio per il

La legge delega non si limita a interventi normativi ma intende affrontare il piano organizzativo

processo avrà poi anche compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione dei precedenti giurisprudenziali, in modo tale da favorire l'uniformità della giurisprudenza, perché il singolo giudice potrà confrontarsi in tempi rapidi con i precedenti da altri catalogati e sistematizzati.

Ancora, al nuovo team che assisterà il giudice sarà affidato il compito di coordinamento con le cancellerie, idealmente non più soffocate di carte ma informatizzate, e anche l'analisi e la preparazione dei dati sui flussi di lavoro, vero campo su cui occorre lavorare.

L'ufficio per il processo è quindi una base di partenza perché il lavoro congiunto di giuristi, informatici e ingegneri gestionali possa portare a risultati positivi. E

che l'intenzione sia quella di operare con competenze promiscue lo dicono i progetti già affidati alle Università, che stanno studiando il funzionamento dell'ufficio per il processo mettendo insieme tutti questi operatori, alla conquista per il processo civile di quel "tempo ragionevole" che è oggi lettera morta della nostra Costituzione. Un risultato questo che si può ottenere non certo cambiando un'altra volta il già massacrato codice di rito, ma solo lavorando sull'organizzazione.

Ma non tutto il quadro è rosa. Gli scettici segnalano che queste squadre sono pensate come composte da persone a tempo determinato, il cui tempo di formazione rischia di infrangersi sul tempo solo triennale della loro durata. E dagli uffici giudiziari si elevano segnali di preoccupazione sull'organizzazione di queste squadre.

Il giudice è oberato, il rapporto tra il numero dei giudici e il numero di cause che ogni anno vengono introdotte segnala con chiarezza dov'è il problema. Se i giudici sono troppo pochi per il lavoro che devono svolgere, come faranno a organizzare queste squadre? E perché dovrebbero dedicare impegno a personale che nasce a scadenza?

L'ufficio per il processo è quindi solo un primo passo, ancora denso di interrogativi. Ma la strada è quella giusta e va con tenacia pensata e organizzata. Il tema è l'organizzazione della giustizia e si può risolvere solo sul piano gestionale e non su quello normativo.

Partner BonelliErede
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE
8 MARZO - FESTA DELLA DONNA

24 donne che sono il ritratto del coraggio.

Scienziate, artiste, esploratrici e atlete, sono solo alcune delle storie di tutte quelle donne che con la loro audacia hanno dato un contributo al progresso sociale, culturale e scientifico, diventando un punto di riferimento per le donne di tutto il mondo. Le più belle storie di donne coraggiose, con testi a cura di Valentina Camerini e illustrazioni realizzate da Veronica Carratello, è un libro illustrato a colori, le cui storie sembrano fiabe, ma sono adatte ai lettori di tutte le età.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 8 MARZO CON IL SOLE 24 ORE A € 8,90*
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 08/04/2022.

1A Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24** In vendita su Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/donnecoraggiose